

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

69.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMI

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	795
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Modifiche alla legge 5 agosto 1961, n. 416, recante disciplina delle im- prese editrici e provvidenze per l'e- ditoria (3726-bis) . . . . .	795
PRESIDENTE . . . . .	795, 799, 805, 806, 810
BAGHINO . . . . .	810
BALESTRACCI, <i>Relatore</i> . . . . .	796, 799, 808
CORLEONE . . . . .	802
FRANCHI . . . . .	805, 808, 812
GUALANDI . . . . .	810
MACCIOTTA . . . . .	803, 812
ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	796, 806 808, 810, 811

## Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Macciotta e Baghino sostituiscono rispettivamente i deputati Carmeno e Zanfagna.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3726-bis).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 5 agosto 1981, numero 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ».

Ricordo alla Commissione che avevamo già esaminato questo provvedimento, dal quale avevamo stralciato ed approvato gli articoli 3 e 4, vista l'urgenza che vi era per il pagamento di almeno una parte dei contributi relativi al 1981. Il disegno di legge n. 3726-bis è quindi quanto residua a seguito di tale stralcio

**La seduta comincia alle 10,15.**

ANNA MARIA VIETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

ed è questo, pertanto, che considereremo come testo base per la discussione.

Il Governo per altro ha preannunciato la presentazione di una serie di emendamenti; altri ne sono stati preannunciati dai colleghi. Ritengo che dovremo votarli in linea di massima e trasmetterli, per il prescritto parere, alle competenti Commissioni affari costituzionali e bilancio, a meno che non siano ininfluenti sotto questo profilo.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Prima di svolgere la relazione, ritengo opportuno che il Governo illustri le modifiche che intende apportare al disegno di legge in esame; sulle nuove proposte infatti il relatore potrà pronunciarsi in modo più costruttivo.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La presentazione il 4 novembre 1982 del disegno di legge di iniziativa governativa avente per oggetto modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, era quanto mai opportuna perché l'applicazione di tale legge aveva incontrato delle difficoltà interpretative oggettive ed aveva dimostrato come alcuni strumenti avessero bisogno di un affinamento per essere pienamente fruibili. Tuttavia alcuni eventi che si sono verificati dal novembre ad oggi, ad esempio lo stralcio e l'approvazione di alcuni articoli e misure regolamentari emanate nonché ulteriori disegni di legge presentati, hanno fatto sì che il provvedimento oggi al nostro esame del quale per altro riconosciamo l'opportunità, debba essere rielaborato in relazione a quanto sopravvenuto.

Gli articoli 3 e 4 dell'originario disegno di legge n. 3726 sono stati già approvati dal Parlamento nel dicembre del 1982. Degli articoli rimanenti le vicende che si sono nel frattempo verificate consigliano di sopprimere i numeri 2, 5, 6 e 7 per i motivi che mi permetto di spiegare brevemente.

L'articolo 2 è composto da due commi ed il primo ripete quanto già scritto nella legge n. 416; il Governo non pone

alcuna difficoltà in caso di approvazione, ma fa rilevare che in tal modo si appesantirebbe la norma perché le disposizioni sono già desumibili dal testo della legge. Il secondo comma estende i poteri della Commissione trasformandola da consultiva in deliberativa; il Governo chiede che questa misura non venga mantenuta per varie ragioni, la prima delle quali è che l'originaria configurazione della Commissione era consultiva e costituiva un ausilio prezioso per gli uffici competenti ad attivare una normativa difficile e la eventuale trasformazione da un lato potrebbe portare un vincolo al contenzioso, nel senso che sono rappresentate le varie categorie, dall'altro delegherebbe alle categorie la gestione di una legge che dovrebbe essere gestita a livello nazionale. L'unica questione aperta, di cui desidero dare atto, e che il Governo pone in modo problematico alla Commissione, è che attualmente la Commissione ha poteri sull'accertamento delle tirature dei quotidiani e sui requisiti all'ammissione delle provvidenze, ma tali poteri sono riferiti ai soli periodici ed alle agenzie di stampa, mentre per i quotidiani ha competenza solo per le tirature. Se il parere della Commissione si vuole estendere anche ai requisiti di ammissione il Governo non si oppone. È contrario, invece, ad affidare alle parti decisioni che sono di responsabilità diretta dell'amministrazione.

Gli articoli 5 e 6 costituiscono norme interpretative di dubbia utilità e opportunità. Quanto ivi disposto si ricava con sufficiente sicurezza mediante una appena attenta ermeneutica dalle norme attualmente in vigore. La loro approvazione costituirebbe un appesantimento ulteriore della normativa in materia di editoria, non indispensabile, e pertanto se ne propone la soppressione.

L'articolo 7 è superato dal disegno di legge di iniziativa governativa concernente «Ristrutturazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta», già approvato dal Consiglio dei ministri del 31 marzo 1983 e appena presentato al Senato, e dallo stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il 1983.

Il Governo propone inoltre emendamenti che giudica essenziali per superare difficoltà in ordine all'erogazione dei contributi.

Ho parlato finora di emendamenti totalmente o parzialmente soppressivi; desidero, adesso, riferirmi ad un emendamento propositivo. Il Governo propone la abrogazione del dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, numero 416, allo scopo di eliminare una disposizione che, oltre a porre insuperabili problemi di interpretazione e di applicazione, risulta nel contesto generale della legge superflua o comunque difficilmente comprensibile. Infatti, il richiamo all'intera disciplina CONSOB porrebbe a carico di tutte le imprese editrici costituite in forma di società per azioni obblighi strettamente collegati alla quotazione in borsa e quindi non estensibili alle imprese non quotate o obblighi assorbiti dalla più penetrante normativa in materia di intestazione di azioni e di comunicazioni disposte dalla legge n. 416.

D'altra parte, se lo scopo del legislatore, come dimostrano i lavori parlamentari, era quello di stabilire il solo obbligo di certificazione dei bilanci per tutte le società per azioni, esso viene vanificato dal quinto comma dell'articolo 7 della legge che limita l'obbligo della certificazione alle imprese aventi ricavi netti annui dalle vendite superiori a 5 miliardi di lire. Quindi, come da ciclostilato, il Governo propone la soppressione del dodicesimo comma dell'articolo 1 e la modifica del quinto comma dell'articolo 7, modifica, quest'ultima, che corrisponde, sostanzialmente, al testo del disegno di legge Spadolini, ma lo evidenzia in modo più chiaro. A tal fine, il Governo propone che i bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui dalle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiore a 5 miliardi di lire, debbano, a decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ed all'uopo autorizzate dalla competente

commissione. Per i ricavi netti delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicità. Il differimento di un anno nell'obbligo di certificazione dei bilanci per le imprese editrici aventi ricavi netti superiori a 5 miliardi, si rende necessario a seguito del ritardo nell'emanazione del regolamento dei modelli di bilancio, in quanto il termine contenuto nell'articolo 7 della legge sull'editoria era stato fissato nel presupposto, rivelatosi poi errato, che il regolamento avrebbe potuto essere emanato nel corso dell'anno 1981.

Inoltre molte assemblee sono già state indette sulla base dei bilanci civilistici, in difetto dei modelli, per cui lo slittamento di un anno nella presentazione dei bilanci certificati appare necessario se si vogliono erogare i finanziamenti per il 1982 in termini opportuni. Questo è il peso dell'emendamento a cui il Governo attribuisce grande importanza.

Gli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del testo che ho distribuito ai commissari rimangono così come sono scritti. L'articolo 11, sempre del testo che ho proposto e di cui ho dato copia, darà luogo ad una discussione spinosa, ma il Governo lo mantiene nella speranza che si possa risolvere la questione sulla quale, per altro, ha un atteggiamento problematico perché avanza anche una proposta alternativa; in questo senso, per l'appunto, il testo distribuito rappresentava un documento di lavoro suscettibile di rielaborazione.

Tornando all'articolo 2, desidero rilevare come con esso si affronti il problema della razionalizzazione della proprietà secondo lo schema previsto dalla legge. Rispetto al testo ciclostilato il Governo fa una nuova proposta, che credo sia pacifica, molto importante al fine di evitare nel futuro che si torni indietro nel quadro della trasparenza a cui tutti miriamo e cioè che avvenga, a qualsiasi titolo, il trasferimento di azioni o quote a soggetti non idonei. Si propone dunque di aggiungere il seguente ultimo comma: « Il

trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1 è nullo».

GIORGIO MACCIOTTA. Per evitare che le varie leggi si sovrappongano, sarebbe forse preferibile modificare direttamente il testo della legge sull'editoria.

PRESIDENTE. Di questo si potrà tenere conto in sede di coordinamento formale.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*. Va tenuto presente che razionalizzare tale situazione è estremamente importante perché il 5 agosto scade il biennio previsto dalla legge e quindi scatteranno alcuni meccanismi; la legge prevede che si convochino le assemblee per cambiare la forma delle società, ma le assemblee non possono cambiare i proprietari della società. Che accadrà allora? Sono state elaborate due tesi di cui la prima è quella prevista dal testo dell'articolo 2 del ciclostilato, la seconda, che il Governo ritiene altrettanto valida per risolvere il problema, tiene conto soprattutto del fatto che la questione è difficilmente risolvibile in tempi rapidissimi perché pone problemi costituzionali e istituzionali.

Le soluzioni di conseguenza possono essere due. Una è la vendita coattiva, su istanza di chi si voglia, delle azioni che sono di soggetti non idonei; ma allora sorgerebbe problema costituzionale perché la vendita coattiva di fatto è un esproprio e qualora si trattasse di azioni di minoranza, queste potrebbero essere vendute sotto costo, anche se in ogni caso passerebbero due anni dopo l'approvazione della legge. La seconda soluzione, per cui il Governo si rimette alla Commissione, tende in sostanza ad omogeneizzare la norma del regolamento alla legge. Si propone pertanto di aggiungere all'articolo 1 della legge n. 416 il seguente comma:

«L'intestazione di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quel-

li di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizioni che:

a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà — diretta o indiretta — di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che — direttamente o indirettamente — ne detengono la proprietà o il controllo;

b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari la interdizione dal diritto di voto dalle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci».

Qualora questa formula fosse accettata, l'articolo 3 andrebbe coordinato all'articolo 2, a seconda che una o l'altra delle due opzioni possibili venga scelta. Ripeto, il Governo si rimette alla Commissione.

Per quanto attiene alla questione di cui all'articolo 7, in sede di discussione d'aula, avvenuta lunedì, ho avuto occasione di segnalare che i poteri del garante sono allo stato modesti.

Qualche preoccupazione ha destato il testo dell'articolo 7 del ciclostilato dove è detto che il garante può chiedere alla Guardia di finanza e agli altri corpi di polizia dello Stato di esperire indagini in ordine all'effettiva titolarità delle imprese editoriali e delle testate può richiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici. Quelle preoccupazioni potreb-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

bero essere fugate da una formulazione più cauta, nel senso, cioè, che anziché far esplicito riferimento alla Guardia di finanza e agli altri corpi di polizia dello Stato, il garante, per i fini di cui sopra, può avvalersi dei competenti uffici pubblici. Qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla magistratura competente di svolgere le opportune indagini anche mediante utilizzazione dei corpi di polizia dello Stato.

Ho brevemente illustrato il pacchetto di proposte emendative che sottopongo all'attenzione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Vorrei ricapitolare, brevemente, le proposte emendative preannunciate dal Governo.

Il primo emendamento, integrativo al disegno di legge 4 novembre 1982, fa slittare al 1983 la certificazione dei bilanci e precisa meglio il computo del fatturato di 5 miliardi per il quale scatta la certificazione. Con il secondo emendamento il Governo intende aggiungere all'articolo 1 del provvedimento sull'editoria una norma che stabilisce la nullità del trasferimento di azioni o quote da soggetti diversi da quelli previsti dallo stesso articolo. È cioè un articolo 2 che suona come modifica e integrazione dell'articolo 1 della legge sull'editoria.

Per quanto riguarda le successive proposte, ne abbiamo una presentata in termini alternativi, cioè gli articoli 2 e 3 di cui al ciclostilato, articoli che però potrebbero essere sostituiti da quell'unico emendamento di cui ci ha detto adesso il sottosegretario. All'articolo 4, il Governo propone un emendamento volto ad estendere agli amministratori le sanzioni nel caso di violazione della normativa. Un altro emendamento, che nel ciclostilato figura come articolo 5, è quello per il quale l'intestazione a enti morali è parificata all'intestazione a persone fisiche. Con un successivo emendamento, articolo 6 del ciclostilato, si precisa la decadenza delle provvidenze per inadempimento previste dalla legge dell'editoria. All'articolo 7 del ciclostilato abbiamo un sube-

emendamento a firma dell'onorevole Corleone. Il successivo articolo 8 che propone il Governo è quello relativo alla partecipazione al consiglio d'amministrazione del capo del servizio dell'editoria. Con un successivo articolo 9 il Governo propone, inoltre, l'obbligo di iscrizione al registro per le imprese concessionarie. All'articolo 10, sempre del Governo, riguardante la questione della pubblicità e della dichiarazione negativa, l'onorevole Corleone ha presentato un subemendamento. Infine, abbiamo un articolo 11, quello che è stato definito « filosofico », ed al quale l'onorevole Corleone ha presentato un suo subemendamento.

Riterrei opportuno procedere sulla base del disegno di legge del novembre 1982, e ciò vuol dire che le modificazioni dovranno essere riferite a quel testo. Suggerirei, inoltre, che gli emendamenti suonassero quali modificazioni al testo della legge dell'editoria.

**NELLO BALESTRACCI, Relatore.** Certamente il Governo fa riferimento a quel testo presentato nel novembre scorso. Tuttavia vorrei far presente ai colleghi che la problematica che è stata introdotta è di notevole spessore, non trattandosi di un semplice adeguamento estetico. In alcuni articoli, ad esempio nell'articolo 3, si tratta di una interpretazione derivante da quanto viene stabilito nell'articolo 2; tuttavia ci sono anche una serie complessa di modificazioni che rappresentano il risultato delle discussioni intervenute in quest'aula a seguito della presentazione delle due relazioni del garante ed in base alla conoscenza delle difficoltà che sono state riscontrate nella corretta gestione della legge e di cui tutti i colleghi si siano fatti portatori.

Ricordo che il garante, dinanzi alla Commissione, prospettò le difficoltà che derivavano da una gestione puntuale e corretta della legge proprio per alcuni punti oscuri ed alcune lacune presenti in tale normativa; il Governo, sia quello precedente sia quello attuale, si era fatto carico di risolvere tali difficoltà per rendere possibile il conseguimento degli obiet-

tivi che la legge n. 416 si prefissava, in sostanza accogliendo una serie di richieste che erano state sollevate in seno a questa Commissione.

Sono pertanto del parere che si debba procedere nell'esame di questo provvedimento ma che al tempo stesso si debba tenere conto che le questioni sollevate sono di grande momento. Ad esempio non ho alcun dubbio che l'articolo 1 sia fondamentale per superare tutte quelle polemiche che si sono verificate per i ritardi nella riscossione dei contributi; il Governo ha risposto con puntualità, ma ritengo di dovermi esprimere con estrema franchezza: questo dei contributi è un problema veramente importante. Sono pertanto del parere che sia opportuno attivare tutte le procedure necessarie per far accedere il comparto della carta stampata a queste provvidenze; non dimentichiamo che il precedente Governo, proprio con la presentazione del disegno di legge n. 3726 e con lo stralcio degli articoli 3 e 4, aveva già dato una risposta in proposito.

Oggi, nel momento in cui si predispongono che la legge funzioni a pieno regime, vanno contestualmente risolte alcune questioni per le quali sono state avanzate proposte alternative; mi riferisco soprattutto all'articolo 2 e all'articolo 7. Non mi sembrerebbe corretto infatti risolvere le questioni relative all'erogazione dei contributi se contestualmente non fosse data una risposta per avviare con sufficiente penetrazione quell'indagine in base alla quale ci sia corrispondenza tra erogazione di contributi e trasparenza di gestione, non soltanto nella forma ma anche nell'assetto societario; di questo dobbiamo farci parte politica attenta.

Sono quindi dell'avviso che i problemi debbano essere affrontati, sin da questo momento anche se forse non potremo dare immediatamente una risposta compiuta, soprattutto in considerazione del fatto che le modifiche preannunciate porteranno un parere della Commissione affari costituzionali.

Colgo l'occasione per ringraziare il sottosegretario Orsini che, nella sua espo-

sizione e con le sue proposte, ha dato una spiegazione ampia e dettagliata che mi rende il compito di relatore più facile.

Per quanto riguarda la parte stralciata, ritengo di non dover aggiungere alcuna considerazione. Circa l'articolo 1, che il Governo propone di modificare, mi trovo consenziente con l'emendamento presentato sia per quanto riguarda la decorrenza dell'esercizio 1983, poiché si tratta di una previsione realistica ed anche politicamente dovuta perché il Governo si è fatto carico di questi ritardi che si sono verificati, sia per quanto riguarda la precisa definizione dei ricavi e cioè che cosa si intenda per ricavi.

Sono d'accordo sul fatto che sia l'articolo 2 che il successivo articolo 3 siano eminentemente interpretativi della legge n. 416 e che quindi non sia strettamente necessario approvarli. Non sono invece d'accordo con il Governo che ha lasciato all'apprezzamento della Commissione la modifica dell'articolo 54 della legge n. 416. Cioè, se debbo esprimere un parere soltanto per quello che riguarda gli articoli 24 e 27 delle provvidenze, sarei dell'avviso che un riferimento all'articolo 22 sia preferibile perché più garantista. Nessuna osservazione a proposito degli articoli 3 e 4, perché già operanti. Invece, per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, concordo con la richiesta di soppressione avanzata dal Governo, perché costituirebbero un inutile appesantimento.

A proposito degli articoli aggiuntivi, mi sono già espresso sull'articolo 1 del testo ciclostilato. Per quello che riguarda l'articolo 2, pur non avendo ancora il testo integrale, credo di averne capito la sostanza dopo la lettura del sottosegretario, e ritengo che il Governo abbia fatto bene a riconsiderare il modo in cui era stato formulato. La presenza di azioni o quote di partecipazione, eccetera, a soggetti non idonei può essere facilmente superata con una serie di correttivi che qui erano stati indicati e a proposito dei quali ho avuto subito non poche perplessità. E parlo di perplessità di legittimità e non di legittimità in termini operativi. Ma questo

problema, onorevoli colleghi, è uno dei punti nodali per una corretta applicazione della legge n. 416. Credo che la presentazione del testo da parte del Governo meriti un primo apprezzamento perché è indubitabile che bisogna predisporre una serie di strumenti per fare in modo che non ci sia il rischio, addirittura, di una interruzione dell'attività editoriale. Il fatto che trascorso il biennio transitorio, se lo assetto della proprietà non sia adeguato alle esigenze di trasparenza della legge comporti la cancellazione dal registro della stampa ed il conseguente divieto di operare nel campo dell'editoria per società che vivono nel campo dell'editoria, ha una rilevanza di ordine costituzionale estremamente penetrante. Credo, quindi, che la preoccupazione del Governo sia legittima, e ricordo che identica preoccupazione fu anche del garante. Bisogna però fare in modo che non ci sia lesione di interessi né da parte dei soci di minoranza né da parte di quelli di maggioranza. E mi pare che la seconda stesura del testo, ad un primo apprezzamento, corrisponda alle esigenze cui dobbiamo far fronte nel rispetto di norme legittime che debbono essere senz'altro rispettate.

Per quanto riguarda il susseguente articolo aggiuntivo, posso dire, in via approssimativa, che la terminologia introdotta è certo molto più corrispondente alla legge n. 416, anche perché qui si parla genericamente di regolarizzazione, senza cioè entrare in una distinzione tra assetto e forma che era di più difficile applicazione. Concordo, altresì, con l'articolo aggiuntivo successivo, quello, cioè, che recupera una incongruenza della legge n. 416 estendendo le sanzioni del comma undicesimo dell'articolo 1 della medesima, articolo che fa obbligo alle imprese editrici di comunicare l'assetto sociale delle società intestatarie di azioni. La mancata comunicazione non può essere lasciata senza sanzioni proprio perché ciò potrebbe indurre il socio a disattendere l'obbligo della comunicazione medesima.

Concordo, ancora, con il successivo articolo aggiuntivo che parifica all'intesta-

zione a persone fisiche l'intestazione a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile o a società con azioni quotate in borsa di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote delle società editrici.

Due questioni rilevanti pone, invece, il successivo articolo aggiuntivo. C'è da domandarsi, infatti, se l'inadempienza degli adempimenti previsti debba determinare il non accesso a tutte le provvidenze complessive del titolo II, cioè non soltanto ai contributi riguardanti i quotidiani, periodici, la pubblicità, eccetera, ma anche per ciò che riguarda il credito agevolato e la ristrutturazione delle aziende, che è estremamente importante. Infatti, colleghi, c'è una difformità di trattamento rispetto ai periodici, che sono tenuti all'osservanza di certe norme, pena l'esclusione dal contributo. A mio avviso, in base all'articolo 3 della Costituzione, bisogna mettere tutti sullo stesso piano e quindi sono favorevole alla modifica proposta.

L'articolo 7 è fondamentale. Invito tutti i colleghi, innanzi tutto come relatore, anche se abbastanza improvvisato, come spesso capita in questo Parlamento, ad osservare con molta attenzione tale articolo, che rappresenta uno dei punti fondamentali. Richiamo per un attimo le polemiche di questi giorni, per sottolineare l'importanza che ha rispetto ad un quotidiano la dichiarazione del garante. La stessa dichiarazione del Governo è nella direzione della impossibilità di una certificazione della proprietà attuale di un quotidiano travagliato, che registra 36 miliardi di passivo e che si è visto, propriamente o impropriamente, legato anche a vicende molto delicate rispetto ai problemi dell'editoria in Italia. È un fatto che avevo lamentato con molta forza, parlando di impotenza della Commissione ad avere un controllo effettivo in tempi ragionevoli di quello che succede nel campo dell'editoria. Certamente sono d'accordo, quindi, con la seconda formulazione proposta, che è molto più rispettosa della prima. Con quest'ultima infatti avremmo

trasformato il garante in una specie di centro di potere, tra l'altro sottratto alle responsabilità che invece hanno altri centri del nostro ordinamento costituzionale. È giusto quindi che al garante vengano dati tutti gli strumenti necessari, ma attraverso i canali che sono deputati costituzionalmente e per legge ad effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Qui si parla di enti pubblici. Con tale accezione si intende una serie molto vasta, molto lata di enti, alcuni dei quali sconfinano anche tra gli istituti di credito. Certe indagini però vengono sempre effettuate attraverso il canale della magistratura, quindi, caso mai si tratta di procedere a qualche ulteriore precisazione. Mi pare che i poteri che vengono dati dal garante, anche se si tratta di poteri in parte mediati, in parte immediati, siano estremamente interessati. In definitiva, concordo sulla seconda stesura dell'articolo, che ci è stata consegnata questa mattina.

Sono d'accordo sull'articolo 8 e non spendo una parola. Sono d'accordo anche sull'articolo 9. Non mi dilungo, ma mi pare che sia giusto esentare dall'obbligo dell'iscrizione, anche perché il controllo diventerebbe impossibile. Non si può fare il controllo sulla pubblicità, quando non si effettua il controllo sui giornali che non sono iscritti nel registro nazionale e non chiedono le provvidenze.

Per quanto riguarda l'articolo 10, mi pare che la formulazione proposta sia di precisazione e di estensione. Si tratta di una precisazione molto importante. In proposito, mi dichiaro favorevole all'emendamento formulato dal collega Corleone relativo alla fissazione della cifra di 50 mila abitanti ai fini dell'esenzione dall'obbligo della comunicazione negativa da parte dei comuni. Ciò mi pare giusto, perché la fascia di comuni attorno ai 100 mila abitanti è la fascia più importante e che ha maggiore incidenza, anche se posso dire che ci sono parecchi comuni che, pur non raggiungendo i 50 milioni di sovvenzioni, danno comunque dei contributi.

Per quanto riguarda l'articolo 11, non farò una battaglia semantica. Si tratta di un tentativo di specificazione encomiabile circa il significato della parola « cultura ». In materia sono stati scritti interi volumi, ci sono addirittura correnti di pensiero.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Trovandosi, nella fattispecie, di fronte a *Eva Express*, si può dire che si tratti di un giornale culturale?

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Qualunque precisazione che vada nel rispetto della legge n. 416 mi trova favorevole. Con i limiti e ai problemi che ho sollevato, dichiaro che la Commissione opportunamente dovrebbe impegnarsi, in tempi rapidi, a dare una risposta agli emendamenti che il Governo molto opportunamente ha introdotto.

PRESIDENTE. A questo punto dovremmo passare all'esame degli articoli, da approvare in linea di massima, per poi chiedere il parere della I Commissione affari costituzionali.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di chiedere una deroga, che confido possa essere concessa da parte della Presidenza della Camera e procedere nei nostri lavori. Una seconda soluzione potrebbe essere quella di lavorare durante i periodi di sospensione dell'aula, vale a dire dalle 13,30 alle 16. La terza soluzione potrebbe essere quella di riunire la Commissione dopo i lavori dell'aula.

GIORGIO MACCIOTTA. Qualora venisse chiesta la deroga, sono del parere che si debba continuare ad esaurimento.

FRANCESCO CORLEONE. Io sono contrario alla contemporaneità dei lavori tra aula e Commissione, in sede legislativa, però, siccome mi rendo conto dell'importanza dell'argomento, non pongo un ostacolo formale a che la Commissione vada avanti. Sono comunque del parere che al termine della seduta d'aula la Commissione

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

ne debba riunirsi per dare un parere definitivo sul testo da inviare alla I Commissione affari costituzionali.

FRANCO FRANCHI. Spero che il collega Servello arrivi prima della fine della discussione.

FRANCESCO CORLEONE. Riterrei preferibile che comunque le decisioni vengano prese dopo il termine della seduta della aula.

PRESIDENTE. Dopo le 13 l'aula dovrebbe sospendere i suoi lavori. Propongo quindi di procedere, continuando anche dopo quest'ora.

FRANCO FRANCHI. Non si può continuare anche nel pomeriggio?

PRESIDENTE. Sicuramente la discussione non terminerà nella mattinata.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di chiedere alla Presidenza della Camera una deroga per riunirci in sede legislativa anche in concomitanza dei lavori dell'aula.

*(Così rimane stabilito).*

Proseguiamo dunque la discussione in attesa che ci sia data tale possibilità.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIORGIO MACCIOTTA. Sono sostanzialmente d'accordo con alcune delle considerazioni svolte dal relatore e dal Governo. Mi limiterò quindi a delle brevi prenesse politiche, per poi entrare nel merito di alcune questioni che a mio avviso suscitano perplessità.

In gran parte, gli emendamenti del Governo mi trovano favorevole nella seconda versione, in particolare per quanto riguarda gli articoli 2, 3 e 7 del testo ciclostilato. Sono poi d'accordo con la proposta di lavorare nella logica del testo unico, cioè riferendo gli emendamenti al testo originario della legge n. 416 ed inserendo tutte le modifiche come commi aggiuntivi o soppressivi agli articoli di quella legge.

Per quanto riguarda le questioni di carattere politico, credo che una parte di questi emendamenti rappresentino una mera esplicitazione di questioni che già potevano essere risolte con una interpretazione non burocratica della legge n. 416; si tratta di un argomento di cui abbiamo discusso lungamente e torno a ripetere che forse alcune norme non erano strettamente necessarie ed indispensabili per una corretta applicazione della legge sull'editoria; sono infatti convinto che alcuni dei ritardi preoccupanti siano imputabili al Governo e poiché sono fautore della teoria della continuità storica dello Stato, soprattutto quando lo Stato è espresso per lo più dagli stessi partiti, credo che sarebbe singolare attribuire ad un unico partito la responsabilità di aver paralizzato per due anni l'approvazione della legge.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho spiegato già le ragioni per cui il Governo ha fatto il possibile.

GIORGIO MACCIOTTA. Come dicevo sarebbe singolare. Ebbene non sono tra quelli convinti che il precedente Governo sia stato gigantesco, ma sarebbe veramente singolare attribuire all'attuale Governo capacità gigantesche. La questione dei ritardi è molto delicata e, ancora una volta, il Parlamento ha risposto ogni volta che è stato chiamato a discutere, ed ha risposto con tempestività; anche l'impegno che oggi stiamo assumendo di approvare rapidamente queste modifiche è la testimonianza del fatto che non c'è, da parte del Parlamento e certamente da parte della forza politica che rappresento, nessuna volontà di dare il minimo alibi per una utilizzazione rallentata della legge n. 416: ancora una volta il Parlamento dimostra di voler dare il massimo di fluidità all'applicazione di questa normativa.

Circa il merito delle questioni, voglio sollevare alcuni problemi già posti dal Governo e per i quali ha presentato degli emendamenti. La prima questione riguarda l'articolo 2 dell'originale disegno di legge ed in proposito sono d'accordo con

le perplessità che sorgono quando si intende trasformare la commissione tecnica in commissione deliberante; sono però del parere che a questa commissione tecnica vadano attribuiti tutti i poteri, che essa ha per i periodici, anche per i quotidiani e quindi sono favorevole all'abolizione del terzo comma ed al mantenimento degli altri due.

Un'altra questione riguarda l'articolo 10, sulla cui formulazione ho un dubbio per due ordini di motivi; in primo luogo, se non ho capito male il senso dell'emendamento del collega Corleone, mi corre l'obbligo di rilevare che esistono comuni con meno di diecimila abitanti che hanno una messe di investimenti pubblicitari largamente superiori al tetto minimo e se la logica diventa quella di stabilire comunque la segnalazione, sia pure negativa, da parte di tutti i soggetti che ipoteticamente potrebbero avere una pubblicità superiore, mi sembra non giustificato il vincolo dei centomila abitanti; d'altra parte la segnalazione negativa di tutti i comuni sarebbe eccessiva. Poiché ci stiamo rivolgendo a pubbliche amministrazioni, anche se lo sport nazionale è quello di dare la caccia alle inadempienze del settore pubblico, non dobbiamo seguire questa moda ma dobbiamo cercare la struttura migliore, con obiettività. Si potrebbero ad esempio trovare sanzioni per quegli amministratori che non fanno le segnalazioni, a cominciare dal Presidente del Consiglio, almeno stando a quanto ha detto il garante.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non segua questa pista: è falsa!

GIORGIO MACCIOTTA. Sarebbe opportuno che il Presidente del Consiglio chiarisca il punto con il garante.

La soluzione prospettata quindi non è del tutto soddisfacente e rischierebbe di sommergere il garante sotto una miriade di comunicazioni non del tutto veritiere.

Una prima osservazione nel merito riguarda l'articolo 10 che modifica l'articolo 13 della legge n. 416. In proposito vor

rei ricordare che la pubblicità delle pubbliche amministrazioni non rappresenta un merito della concessionaria di pubblicità, ma della pubblica amministrazione che la concede e non si vede perché la concessionaria debba lucrare su di essa. Si potrebbe pertanto abilitare l'ultimo periodo dell'attuale articolo 10 proposto dal Governo ed in tal senso preannunciare sin d'ora un emendamento; in ogni caso vorrei un chiarimento da parte del sottosegretario.

Un'altra osservazione nel merito riguarda l'articolo 22 della legge n. 416; ricordo che fu oggetto di una lunghissima discussione la dimensione minima dei quotidiani che avevano diritto ai contributi, quando si passò dal contributo per carta consumata al contributo per copia; c'era il problema della dimensione minima di un quotidiano in relazione al possibile contenuto pubblicitario. Si stabilì che un quotidiano di piccole dimensioni potesse legittimamente essere tale anche con un numero di pagine ridotto, e si stabilì che in quel quotidiano il numero di pagine dovesse crescere con il crescere della sua diffusione. Non vorrei, però, che nell'applicazione di questa norma si penalizzassero organi di stampa i quali in occasione di pubblicazioni straordinarie possono superare la diffusione abituale e quindi possono superare lo scaglione in base al quale hanno diritto ai contributi pieni, e per non parlare per metafora, cito il caso del *Manifesto*. La formulazione attuale dell'articolo consente una interpretazione non soddisfacente, nel senso che la riduzione e il riproporzionamento del contributo valgono per scaglioni. Il *Manifesto*, ad esempio, che tira meno di 50 mila copie, ha un contributo riproporzionato al fatto che esce ad otto pagine e non alle dieci previste da quello scaglione. Per i quotidiani che stampano oltre le 60 mila copie occorre un numero di pagine uguale a dodici ed il riproporzionamento opera su quelle pagine per l'intero contributo. Se il *Manifesto* dovesse, una edizione straordinaria, superare le 60 mila copie, paradossalmente, verrebbe ad avere un contributo inferiore a quello che

avrebbe stampando 50 mila copie. Dunque, a me sembra evidente che una corretta interpretazione della norma debba essere quella per la quale la prima parte del contributo si applica alle 50 mila copie e la seconda per le copie oltre le 50 mila. Se il Governo ritiene non limpida questa interpretazione, credo che occorra un chiarimento, cercando una formulazione che risulti più corretta.

Ultima questione è quella relativa all'articolo che abbiamo definito « filosofico ». Quando si discusse dell'articolo che oggi si intende modificare, ci fu una lunga e non facile discussione; inizialmente, si pensò di risolvere il problema introducendo un concetto per il quale i periodici dei quali la legge intende farsi carico dovessero essere quelli di informazione; ma questo concetto non fu inserito nella legge perché si pensò che non necessariamente possono aver titolo ad avere contributi tutti i giornali di informazione. Ad esempio, potrebbero aver diritto al contributo anche giornali del tutto deprecabili o che comunque danno informazioni non certo utili quali quelli, ad esempio, che informano sugli scandali, sulla vita del *jet-set*, eccetera. Si pensò, invece, a pubblicazioni per l'infanzia, ad esempio, a pubblicazioni, cioè, che avessero un valore culturale e pedagogico. Non sono un sostenitore dei valori culturali di *Topolino*, ad esempio, ma non ho dubbi che *Topolino* esprima valori culturali, e ricordo che feci io questo esempio per convincere altri colleghi — il collega Sterpa, in particolare —. Ricordo che con questa esemplificazione convinsi altri colleghi a rinunciare all'inciso « contenuti di informazione ». Dunque, la formulazione del testo del Governo risponde a quelle esigenze di ulteriore specificazione, di delimitazione dei margini della discrezionalità, esigenze indispensabili per non risultare arbitrarie? Personalmente, questa formulazione mi lascia dubbioso. Facciamo un esempio: non v'è dubbio che oggi la problematica dell'educazione sessuale abbia un grande rilievo e in questo articolo aggiuntivo si afferma che si intendono di carattere culturale i periodici il cui indi-

rizzo sia consono alle esigenze di crescita intellettuale, morale e civile del cittadino. Ora, non v'è dubbio che una sana educazione sessuale sia consona a ciò, ma la formulazione di questo articolo è tale da includere alcune delle pubblicazioni a cui pensa il sottosegretario? Forse sì, ma sulla base di un giudizio di merito che non risolve i problemi della genericità della norma attuale. Ma c'è anche un altro problema, quello, cioè, delle aliquote fiscali: dal mancato riconoscimento del carattere di valore morale, civile e culturale ne consegue non solo un lucro cessante, ma un danno emergente, nel senso che viene a mancare il contributo e ad aumentare il valore dell'IVA. La questione, a mio avviso, merita grande attenzione, e non credo che questo problema così delicato possa essere risolto qui, adesso.

Concludendo, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo, con le precisazioni fatte sugli emendamenti preannunciati dal Governo, con le ulteriori integrazioni che mi sono permesso di suggerire e riservandomi di presentare una integrazione che renda esplicita la possibilità, per certi organi di stampa, di usufruire per scaglioni del riproporzionamento, onde evitare danni e beffe.

FRANCO FRANCHI. Preannuncio che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo provvedimento con l'augurio che per il 1983 non abbiano a verificarsi ulteriori slittamenti nel finanziamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ritengo da parte mia che non vi sia ragione alcuna per un ulteriore slittamento, anche perché le società di certificazione possono prendere visione del modello già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, per cui, avendo oggi il modello di bilancio sul quale le imprese debbono operare per darci le risultanze gestionali ed essendo noi nel mese di aprile, questa certificazione per il 1983 è più che possibile. Cadono in de-

## VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

finitiva tutte le ragioni che hanno determinato la necessità di proroghe.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Onorevoli colleghi, di fatto con la formulazione proposta si fa slittare l'obbligo, che la legge prevedeva per il 1982, cioè che i bilanci di tale anno dovessero essere certificati. Poiché ciò non è possibile, si stabilisce tale decorrenza dal 1983. È indispensabile stabilire ciò, proprio per erogare i contributi del 1982, altrimenti, poiché la legge prevede che tali contributi debbano essere concessi sulla base di bilanci certificati e poiché tale certificazione incontra un problema sostanzialmente non superabile, occorre far slittare questo obbligo dal 1982 al 1983. Se non viene stabilito questo slittamento, ripeto, i contributi non potranno essere erogati. Pur disponendo di bilanci redatti non secondo i modelli, le garanzie sostanziali di trasparenza, se non al cento per cento, in qualche misura sussistono.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Per dare i contributi del 1982, come si può chiedere una certificazione dell'anno successivo?

PRESIDENTE. La legge prevede che le aziende che abbiano un fatturato di 5 miliardi annui, sia necessario un bilancio certificato. Tale bilancio non può essere esibito in relazione all'anno 1982, in quanto le società di certificazione non hanno potuto prendere in esame la gestione di queste imprese. È evidente che per il 1983 non vi sarà ragione alcuna perché non si applichi la legge. Lo slittamento dell'obbligo di esibizione di bilanci certificati per ottenere i contributi vale soltanto per l'anno 1982. Infatti, essendo ormai già stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il modello di bilancio, per l'anno 1983 non vi è ragione alcuna perché vi sia un ulteriore slittamento. Questo è il senso con il quale può essere approvata la norma derogativa, che fa slittare dal 1982 al 1983 l'obbligo di certificazione.

Pongo in votazione in linea di massima l'emendamento del Governo intera-

mente sostitutivo dell'articolo 1 e di cui ha dato ragione il sottosegretario Orsini. (È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'articolo 2:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## ART. 2.

All'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla fine, dopo le parole: «Provvidenze disposte dagli articoli» è aggiunta la seguente parola: «22», prima delle parole: «24 e 27».

Lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 2-bis.

All'articolo 2 della legge n. 416 del 1981 è aggiunto il seguente ultimo comma: «Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1 è nullo».

Lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 2-ter.

All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:

«L'intestazione di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi

dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà — diretta o indiretta — di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che — direttamente o indirettamente — ne detengono la proprietà o il controllo;

b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari la interdizione dal diritto di voto dalle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci ».

L'articolo 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è sostituito dal seguente:

« Le imprese editrici di giornali quotidiani di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali ».

Lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-quater.

Il comma undicesimo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci ».

Lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-quinquies.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1961, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile o a società con azioni quotate in borsa di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote delle società editrici è parificata all'intestazione a persone fisiche ».

## VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

Lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-sexies.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente: « L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo ».

Lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-septies.

All'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici.

Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla magistratura competente di svolgere le opportune indagini anche mediante utilizzazione di corsi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate.

Il Garante, esercita altresì dinanzi al giudice competente l'azione di nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge ».

FRANCO FRANCHI. Vorrei chiedere un chiarimento: l'inosservanza degli adempimenti per quanto tempo dovrebbe essere protratta ?

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Gli adempimenti sono previsti dal titolo, quindi sono i singoli soggetti che dovrebbero provvedere ad essi altrimenti sono sottoposti ad una sollecitazione; se questa sollecitazione cade nel vuoto determina l'immediata decadenza.

Non ho difficoltà tuttavia a prevedere un termine.

FRANCO FRANCHI. Effettivamente sarebbe opportuno stabilire dei termini più precisi.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Esistono già i termini generali previsti dalla legge n. 416.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Si potrebbe togliere il termine « protratta ».

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è d'accordo per l'eliminazione della parola « protratta ». L'inadempienza infatti determina la decadenza dai contributi, ma non anche dal credito; possono sorgere allora problemi interpretativi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di massima l'articolo aggiuntivo 2-sexies dal quale il Governo ha accettato di eliminare la parola « protratta ».

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di massima il seguente articolo aggiuntivo 2-septies, presentato dal Governo:

All'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie

necessarie per accertare l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici.

Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla magistratura competente di svolgere le opportune indagini anche mediante utilizzazione di corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate.

Il garante esercita altresì dinanzi al giudice competente l'azione di nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di massima il seguente articolo aggiuntivo presentato dal Governo:

ART. 2-*octies*.

All'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

« Il capo del servizio dell'editoria fa parte del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di massima il seguente articolo aggiuntivo presentato dal Governo:

ART. 2-*novies*.

Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità su giornali quotidiani e le im-

prese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;

c) una dichiarazione contenente lo elenco delle testate giornalistiche servite ».

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa, sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzia il modo analitico delle risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 ».

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*decies*.

Il quinto comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

« Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, eco-

nomici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante, delle erogazioni pubblicitarie complessivamente superiori a cinquanta milioni effettuate nel corso di un esercizio finanziario, entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di centomila abitanti ».

L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

« Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo ».

Gli onorevoli Macciotta e Gualandi hanno presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo del Governo 2-decies:

*All'articolo aggiuntivo 2-decies inserire il seguente primo comma:*

« Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono soppresse le parole "se non allorché la amministrazione ha deliberato di avvalersi dei servizi delle concessionarie" ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

FRANCESCO CORLEONE. Forse sarebbe preferibile stabilire l'esenzione dalla comunicazione per i comuni con meno di 50 mila abitanti.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Poiché l'importante è rendere obbligatoria la comunicazione, si potrebbe dire « anche se negativa ».

PRESIDENTE. Potremmo sostituire le parole « anche se negativa » con la seguente dizione: « i comuni al di sopra

dei 50 mila abitanti, sono tenuti a dare comunicazione, anche negativa... ».

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non vorrei privilegiare le regioni o l'amministrazione dello Stato rispetto ai comuni.

PRESIDENTE. Potremmo dire, allora, che sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni che hanno effettuato erogazioni pubblicitarie inferiori a 50 milioni nel corso dell'anno finanziario.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il vero senso dell'articolo è quello di stabilire l'obbligo della comunicazione, comunque.

ENRICO GUALANDI. I comuni che superano i 40 mila abitanti sono 150.

PRESIDENTE. Allora, tenendo conto di questo dato statistico, potremmo addirittura riferirci ai comuni con meno di 40 mila abitanti.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. L'articolo tende a conoscere che tipo di pubblicità fanno i comuni e come la fanno. Proporrei, addirittura, di togliere dal testo del Governo le parole: « complessivamente superiori a 50 milioni ».

PRESIDENTE. Il che significa che un ente pubblico che effettua erogazioni pubblicitarie per 10 milioni, per esempio, ne dà comunicazione al garante, dopo di che la comunicazione negativa scatta solo per i comuni al di sopra dei 40 mila abitanti.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è d'accordo con la modifica proposta dall'onorevole Baghino ritenendo che il riferimento a quel « complessivamente superiori a 50 milioni » sia inopportuno condizionante.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di massima, l'articolo aggiuntivo 2-decies quale risulta al seguito dell'approvazione dell'emendamento Macciotta e Gualandi aggiuntivo di un comma.

(È approvato).

Resta quindi da votare l'articolo 2-undecies — quello che abbiamo definito « filosofico » — e l'emendamento Macciotta all'articolo 22 della legge 6 agosto 1981, n. 416.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. A proposito di questo articolo 22, devo dire che è ferma, consolidata e unanime opinione degli uffici e dei giuristi che l'attuale formulazione del medesimo non consente l'interpretazione che l'onorevole Macciotta ritiene invece possibile applicare. Certo, il testo della legge è quello che è, e aggiungo, con rammarico, che resta aperto un contenzioso oggetto di procedimento giudiziario. Devo dire, altresì, che l'interpretazione sollecitata, cioè quella per cui le quote di tiratura debbano essere interpretate in senso elastico, comporterebbe un aggravio, dal punto di vista della copertura, dell'ordine di parecchi miliardi. È questo un problema di cui bisogna tener conto.

GIORGIO MACCIOTTA. È del tutto contraddittorio!

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È un'osservazione. L'argomento è che, ad avviso degli uffici, l'attuale formulazione non consente interpretazioni estensive. Se il collega Macciotta ha intenzione di modificare l'articolo 22, il Governo non si oppone in via pregiudiziale. La linea del Governo è quella di applicare la legge « stiracchiandola » il meno possibile sul piano interpretativo. Il Governo non presenterà emendamenti all'articolo 22, ma se l'onorevole Macciotta ha intenzione di presentare un emendamento a tale articolo, esso verrà valutato.

GIORGIO MACCIOTTA. Lo sto predisponendo, onorevole sottosegretario.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per quanto riguarda l'articolo « filosofico », sia il collega Macciotta, sia qualunque altra persona di buon senso, rilevano che ci sono dei periodici ad alto valore culturale, che hanno una normativa particolare. Abbiamo quindi la previsione di periodici politici, sindacali, religiosi, tecnici e culturali. Abbiamo quindi l'alto valore culturale e il valore culturale. Si tratta semplicemente della distinzione tra alto valore culturale e culturale puro e semplice. È inutile che io dica a persone provvedute come voi che il concetto di cultura è come quello di salute e ha subito interpretazioni estensive molto vaste. Oggi infatti in materia sanitaria è ritenuto valido l'assioma per cui, siccome la salute è uguale al benessere, il benessere è uguale alla felicità, il servizio sanitario nazionale dovrebbe assicurare la felicità ai cittadini, perché essa è essenziale al benessere, il cui presupposto è la salute.

Tutto rientra nel concetto di cultura, in quanto è manifestazione, ma a questo punto non ci sarebbe più alcun limite perché l'interpretazione dovrebbe essere estensiva. Se non venisse introdotto il concetto di alto valore culturale, bisognerebbe concedere la sovvenzione statale a tutto ciò che si stampa nel nostro paese. Io dubito che la generalità dei cittadini italiani ritenga giusto un tale comportamento: ci sono fumetti pornografici a cui è difficile dare il contributo pubblico (mi riferisco ai vari *Sadik* e *Diabolik*). Mi domando come sia possibile evitare un contenzioso. Non è sufficiente essere d'accordo sulla sostanza, bisogna prefigurare gli strumenti perché, una volta convenuti a giudizio, si abbiano degli argomenti da opporre all'attacco. La Commissione ha approvato dei criteri a cui ispira i suoi giudizi. Non so se tali criteri siano noti. Se questi criteri, anziché essere della Commissione, fossero sanzionati da una misura legislativa, sia pure imperfetta, in

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

questa materia, nel senso di stabilire che comunque la sovvenzione non viene concessa a tutti, ma soltanto a coloro i quali abbiano alcune caratteristiche che non possono non essere definite molto latamente, sarebbe molto meglio. Questi concetti, del resto, sono perfettamente in linea con i precetti costituzionali.

Vorrei chiarire che questa tematica esiste e ce ne dobbiamo far carico tutti.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giustamente il Governo ha rilevato che si tratta di un articolo problematico. Ci dobbiamo però preoccupare che un articolo di carattere interpretativo non complichino ulteriormente le questioni. Io innanzitutto toglierei le parole « di idee », perché anche quelle brutte, quelle belle, quelle oscene, sono idee. Inoltre, le parole « alle esigenze di crescita » si prestano ad interpretazioni molto complicate. È molto importante lasciare la parola « consono », perché implica un giudizio. Per quanto riguarda la crescita morale, faccio notare che oggi non esiste più il concetto di morale per cui in una norma di carattere interpretativo far riferimento alla morale, quindi a un concetto molto vasto e labile, a mio avviso è inopportuno. Ci si potrebbe limitare a dire che si intendono di carattere culturale i periodici che in modo prevalente siano strumento di comunicazione di cognizioni tecniche, scientifiche, umanistiche, artistiche e di informazione. Con ciò, si stabilirebbero dei criteri oggettivi.

In una norma di carattere interpretativo ai fini dell'articolo 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, mi sembra inopportuno tentare di definire che cosa è culturale.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Faccio presente che se non definiamo ora questo concetto, lo dovremo definire nelle aule giudiziarie, il che creerebbe ulteriori complicazioni.

FRANCO FRANCHI. Occorre offrire all'interprete la possibilità di risolvere il

problema dal punto di vista obiettivo. Propongo di sopprimere alcune specificazioni.

PRESIDENTE. Occorre sopprimere anche « l'informazione di attualità ».

FRANCO FRANCHI. Cosa significa « attualità » ?

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo, sulla cui necessità e opportunità si può certamente dubitare, è retto dal discorso che l'indirizzo deve essere consono alle esigenze di crescita intellettuale, morale e civile; diversamente non varrebbe la pena farne nulla.

FRANCO FRANCHI. Io toglierei anche le parole « di informazione ».

PRESIDENTE. In effetti, tutti informano. L'onorevole Franchi propone di fermarsi alla parola « artistiche ».

GIORGIO MACCIOTTA. L'emendamento mi trova consenziente perché, al limite, tutte le idee possono essere considerate come tali, anche quelle pornografiche. Se togliamo l'ultima frase, togliamo un criterio interpretativo che però non può essere evinto dalla Costituzione; quindi aggiungerei il termine pedagogico, che ci consente di inserire giornali, ad esempio, per l'infanzia, che non sono compresi nelle fattispecie previste dall'articolo: il giornale *Topolino* non è tecnico o pedagogico, ma sicuramente ha un contenuto pedagogico.

PRESIDENTE. Il contenuto pedagogico può essere riscontrato anche nelle comunicazioni di informazione tecnica.

GIORGIO MACCIOTTA. Non è tuttavia una rivista di pedagogia e pur sempre porta valori pedagogici.

PRESIDENTE. Con questo articolo si vuole soltanto specificare il termine culturale.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

GIORGIO MACCIOTTA. Un'altra osservazione riguarda l'opportunità, in sede di coordinamento, di inserire questa norma dopo l'articolo 24 della legge n. 416, proprio perché si tratta di una specificazione del termine culturale.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono d'accordo. Finora la Commissione, utilizzando gli strumenti legislativi che aveva, ha proceduto ad alcuni riconoscimenti di carattere culturale che forse sono leggermente estensivi rispetto al testo.

PRESIDENTE. Una formulazione potrebbe essere questa: « In modo prevalente abbiano contenuto tecnico, pedagogico, scientifico, umanistico o artistico »; mi sembra che, rispetto all'articolo 24 della legge, questa formulazione sia preferibile.

GIORGIO MACCIOTTA. Effettivamente mi sembra che questa formulazione renda l'articolo più omogeneo.

FRANCO FRANCHI. Sono d'accordo con la proposta del Presidente.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con quanto proposto dal Presidente.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Anche il relatore è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-undecies del Governo, nella seguente nuova formulazione:

Aggiungere al termine del quinto comma dell'articolo 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le seguenti parole: « Si intendono di carattere culturale i periodici che in modo prevalente abbiano contenuto tecnico, pedagogico, scientifico, umanistico e artistico ».

(È approvato).

Passiamo al seguente emendamento Macciotta all'articolo 2-sexies del Governo:

« Dopo il primo comma dell'articolo 2-sexies aggiungere il seguente comma:

Al secondo comma dell'articolo 22, dopo le parole: " Tali contributi sono proporzionalmente ridotti ", inserire le parole: « Corrispondentemente al relativo scaglione di tirature ».

GIORGIO MACCIOTTA. Se un giornale stampa 501 copie ed ha 8 pagine, prende due terzi del contributo per una copia eccedente allo scaglione.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non vorrei che, per dare 100 milioni al *Manifesto*, li diamo a tutti i giornali italiani. In ogni caso la questione deve essere sottoposta al parere della V Commissione bilancio.

GIORGIO MACCIOTTA. Nella grande maggioranza i giornali superano largamente le 14 pagine. In realtà la questione ha incidenza solo per i giornali che hanno sbalzi straordinari di tirature e di pagine: *La Gazzetta dello Sport* ha uno sbalzo di tiratura, ma anche di pagine, il lunedì.

PRESIDENTE. Come ha rilevato il sottosegretario, prima di procedere alla votazione di questo emendamento dobbiamo aspettare il parere della Commissione bilancio, perché valuti le conseguenze finanziarie che esso comporta.

GIORGIO MACCIOTTA. È probabile che si renda necessario il parere dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Potremmo approvarlo in linea di massima, con una riserva del relatore e del Governo sulla base delle valutazioni che ne darà la V Commissione bilancio.

---

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

---

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Riterrei opportuno lasciarlo in sospeso, anche perché non sono certo del fatto che rappresenti una eliminazione del rischio di mantenere meno pagine o meno tiratura. C'è anche la possibilità di premiare chi fa meno pagine.

GIORGIO MACCIOTTA. Con l'erogazione del Governo questo pericolo c'è senz'altro.

PRESIDENTE. Consegniamo questo emendamento alla cortesia dell'onorevole Orsini perché lo valuti e ne consideri anche i problemi di copertura.

GIORGIO MACCIOTTA. Ritengo questo emendamento tra quelli superflui. L'ho presentato perché a domanda il Governo ha risposto che l'attuale interpretazione, che è riduttiva, è rigida. E ritenevo quindi opportuno un chiarimento legislativo. Ritengo, inoltre, del tutto contraddittorio con lo spirito della legge il fatto che in un provvedimento volto ad incrementare la diffusione dei quotidiani, si dia interpretazione ad una norma che costringerebbe i quotidiani a stare al di sotto della tiratura possibile. Ripeto, ciò mi sembra del tutto contraddittorio. La logica è quella di penalizzare i giornali? Personalmente, ne sono convinto! A questo punto quell'emendamento diventa del tutto decisivo.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi sembra un po' sproporzionato!

GIORGIO MACCIOTTA. Anche a me, ma dov'è la proporzione?

PRESIDENTE. Se non ci fossero problemi di copertura — e può essere così perché è a fronte di alcune variabili — e se il Governo si convince dell'opportunità di questa interpretazione, potremmo risolvere questa questione anche con un ordine del giorno interpretativo. Potremmo consegnare l'emendamento al Governo perché lo valuti e considerarlo formalmente presentato anche se non approvato in linea di massima. Nella prossima seduta, potremmo decidere se insistere sull'emendamento o se risolvere il problema con la presentazione di un ordine del giorno.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. D'accordo.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO